

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini»

(COM(2003) 279 def. — 2003/0109 (COD))

(2004/C 80/28)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 dicembre 2003, ha deciso, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sulla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Wahrolin in data 25 novembre 2003.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 dicembre 2003, nel corso della 404^a sessione plenaria, con 109 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta in esame mira a stabilire un atto di base per la concessione di una sovvenzione di funzionamento, per gli anni 2004 e 2005, alla Lobby europea delle donne e ad altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

1.2. La comunicazione della Commissione riveste carattere tecnico, ed è motivata da un cambiamento strutturale dei requisiti di bilancio.

1.3. La necessità di un atto di base si è profilata dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. La decisione di basare la configurazione del bilancio della Commissione sull'approccio ABB (Activity Based Budgeting) implica l'adozione di atti di base per un insieme di sovvenzioni finora finanziate sulla base di stanziamenti definiti nella parte A (stanziamenti di funzionamento) della sezione III del bilancio della Commissione.

1.4. I fondi che hanno sostenuto e che ancora sostengono la Lobby europea delle donne e altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, rientrano in un bilancio la cui base giuridica deve essere modificata (voci di bilancio A-3037 e A-3046). Queste organizzazioni svolgono un ruolo essenziale nel promuovere, monitorare e diffondere le azioni comunitarie destinate alle donne: la loro azione si inserisce dunque in una prospettiva d'interesse generale europeo.

1.5. La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale della legislazione comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: in tutte le sue azioni l'UE ha l'obbligo di promuovere questo principio.

2. Contenuto della proposta

2.1. La proposta si compone di una relazione, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, strutturata in 15 considerandi e 8 articoli, un allegato e una scheda finanziaria legislativa.

2.2. La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato CE, che conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le forme di discriminazione fondate, tra l'altro, sul sesso. Il paragrafo 2 dell'articolo 13, insieme all'articolo 251 del Trattato CE, disciplina la procedura relativa alle decisioni in materia di incentivazione comunitaria.

2.3. La proposta in esame si basa, oltre che sugli articoli del Trattato e sulla Carta dei diritti fondamentali, anche sull'esperienza acquisita con le azioni condotte a livello comunitario per promuovere la parità tra donne e uomini: tale esperienza ha dimostrato che per conseguire questo obiettivo occorre, nella pratica, combinare diverse misure, e, in particolare, strumenti legislativi ed azioni concrete, concepite per rafforzarsi vicendevolmente. La proposta fa inoltre riferimento al Libro bianco della Commissione sulla *governance*, che propugna il principio della partecipazione dei cittadini a tutte le fasi della definizione delle politiche, dalla concezione all'attuazione, il coinvolgimento della società civile e delle sue organizzazioni, nonché una consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.

2.4. La proposta si ispira alla quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, durante la quale sono stati adottati una dichiarazione ed un programma d'azione che invitano i governi, la comunità internazionale e la società civile ad attuare misure strategiche intese ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e gli ostacoli all'uguaglianza di genere. La proposta ricorda che il 20 dicembre 2000 (decisione n° 51/2001/CE) il Consiglio ha stabilito il programma d'azione concernente la strategia

comunitaria in materia di parità tra donne e uomini, i cui interventi devono essere integrati da un'azione di sostegno negli ambienti interessati.

2.5. La proposta prevede l'istituzione di un programma d'azione comunitario per la promozione della Lobby europea delle donne e di altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza di genere. L'obiettivo generale di tale programma d'azione consiste nel sostenere le attività di queste organizzazioni, che, attraverso un programma di lavoro o azioni specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale a livello europeo nel settore della parità di genere, oppure un obiettivo che si iscrive nel quadro del programma d'azione dell'Unione europea a favore dell'uguaglianza di genere.

2.6. Secondo la proposta anche alcuni paesi terzi avranno la possibilità di partecipare al programma: si tratta dei paesi che aderiranno all'Unione nel 2004, i paesi EFTA/SEE, la Romania, la Bulgaria e la Turchia.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Il Comitato concorda con la Commissione sulla necessità di un atto di base per la concessione di una sovvenzione destinata al funzionamento e alle altre attività delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità di genere, e ritiene opportuno istituire un programma d'azione comunitario a loro favore. È fondamentale che la preziosa attività svolta da queste organizzazioni possa essere appoggiata da un programma UE.

3.2. Il programma si svolgerà nel periodo 2004/2005. Per garantire le attività sia della Lobby europea delle donne che delle altre organizzazioni interessate, è tuttavia importante che la durata della sovvenzione sia prolungata oltre la fine del periodo previsto.

3.3. Il Comitato ricorda che durante il vertice del marzo 2003 il Consiglio ha accolto con favore il rafforzamento dell'attuazione, del coordinamento e del monitoraggio delle iniziative in materia di parità tra donne e uomini, nonché l'integrazione di una prospettiva di parità di genere nelle politiche dell'Unione europea. Per poter seguire i progressi compiuti, invita la Commissione ad elaborare, per il vertice di primavera dell'anno 2004, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione annuale sull'evoluzione verso una più concreta parità di opportunità, nonché degli orientamenti intesi ad integrare la prospettiva della parità di genere in tutte le politiche UE. Il Comitato considera questo programma d'azione come un contributo importante per l'elaborazione di questa relazione annuale.

3.4. La Lobby europea delle donne ha un ruolo di rilievo nel quadro di queste attività e, secondo la proposta, dovrebbe già ricevere una sovvenzione di funzionamento senza dover ricorrere ad una specifica procedura di richiesta.

3.5. Il Comitato nota con compiacimento che l'allegato (punto 2.1) insiste sul rispetto dell'autonomia della Lobby europea delle donne per quanto riguarda la selezione dei suoi membri e la definizione delle sue attività. Il Comitato ritiene positivo mettere in rilievo il rispetto dell'indipendenza e dell'integrità delle organizzazioni che beneficiano di sovvenzioni.

3.6. Il Comitato appoggia anche l'idea secondo la quale è importante che le organizzazioni femminili europee e le altre organizzazioni attive nel settore della parità tra donne e uomini possano ottenere, grazie a questo programma, una sovvenzione di funzionamento e aiuti per progetti.

3.7. Esso ritiene opportuno precisare ulteriormente gli orientamenti relativi alla concessione di fondi a favore dei gruppi sottorappresentati delle giovani donne e delle donne portatrici di handicap o comunque discriminate, anche per altri motivi.

3.8. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che il programma venga reso accessibile anche ad altre organizzazioni europee, attive, tra l'altro, nel campo della parità tra donne e uomini. Il Comitato attribuisce inoltre un grande valore a tutte le iniziative che mirano a promuovere la cooperazione intersettoriale tra le numerose organizzazioni della società civile, e chiede alla Commissione di tenerne conto.

3.9. Esso sottolinea inoltre l'importanza del fatto che le attività a favore dell'uguaglianza di genere siano svolte anche da numerose altre organizzazioni, oltre a quelle specificatamente preposte alla difesa della parità in questo campo, e giudica essenziale che l'Unione europea appoggi in vari modi le iniziative in questo campo. L'uguaglianza è uno dei diritti umani dei quali devono godere ragazzi, ragazze, uomini e donne, e costituisce anche una libertà fondamentale per le donne e per gli uomini, indipendentemente dall'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

3.10. Il Comitato ritiene tuttavia che il testo potrebbe essere più preciso a proposito delle altre organizzazioni di questo tipo ammissibili ad aiuti. L'area geografica nella quale si propone di attuare il programma è, tra l'altro, ben definita. Il Comitato apprezzerrebbe inoltre un chiarimento circa la definizione di «livello europeo»: occorre infatti tenere presente che sia il numero dei paesi rappresentati nelle organizzazioni ammissibili agli aiuti, sia l'ampiezza geografica delle attività legate ai progetti sono destinati ad aumentare. I punti poco chiari renderanno difficile applicare la regolamentazione. Si porranno, ad esempio, quesiti di questo tipo: quanti Stati membri deve comprendere un'organizzazione per poter essere definita «europea», e quando invece un'organizzazione deve essere considerata «regionale» o «sub-regionale»?

3.11. Il Comitato ritiene importante che questo programma d'azione specifico vada ad integrare altre azioni mirate. Nel contempo è essenziale proseguire l'integrazione (*mainstreaming*) della parità di genere in tutti quei programmi e iniziative comunitarie in cui le organizzazioni della società civile attive nel settore hanno anche la possibilità di collaborare e contribuire ai progetti.

3.12. La proposta abbraccia il biennio 2004/2005. Il bilancio totale proposto è pari a 2 222 000 euro. La definizione del bilancio per questo periodo deve assolutamente tenere conto, tra l'altro, del fatto che per le organizzazioni attive nel settore della parità di genere, l'allargamento e la conseguente dimensione geografica comportano difficoltà sia dal punto di vista amministrativo che sotto il profilo delle attività previste nel quadro del programma e dei progetti. Le sovvenzioni alla Lobby europea delle donne e ad altre organizzazioni attive nel settore non sono cresciute di pari passo con le loro attività, che aumentano per effetto dell'allargamento e dell'integrazione (*mainstreaming*) della parità di genere nelle altre politiche comunitarie.

3.13. Il Comitato giudica pertanto essenziale rafforzare il sostegno finanziario, aumentando gli stanziamenti complessivi a favore del programma e fissando una percentuale più elevata. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione, secondo

la quale le organizzazioni possono richiedere sia una sovvenzione di funzionamento che un aiuto ai progetti, oppure soltanto una delle due cose.

4. I futuri programmi d'azione

4.1. Il Comitato richiama l'attenzione su alcuni punti deboli della proposta della Commissione, che vorrebbe fossero affrontati in vista delle future proposte di programma. Tali aspetti critici vengono specificati di seguito.

4.2. Il Comitato auspica una definizione più chiara e trasparente di ciò che si intende per organizzazione europea attiva nel settore dell'uguaglianza tra donne e uomini.

4.3. Il Comitato invita la Commissione a segnalare più chiaramente se la proposta riguarda tutti i tipi di organizzazioni impegnate a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini, oppure soltanto quelle femminili.

4.4. Il Comitato desidera inoltre far presente che alcuni importanti settori d'attività non figurano tra le priorità. Esso ritiene tuttavia che, nel corso dello svolgimento del programma, si possa prendere posizione su questi argomenti, contemporaneamente all'elaborazione del programma successivo.

Bruxelles, 10 dicembre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH
